

SOTTOPRODOTTI nell'industria tessile

 www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
 @Ecocerved, @ecocamere
 facebook.com/Ecocerved/

18 Giugno 2020

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario


1



Contenuto della sessione

- Normative vigenti e giurisprudenza
- Definizioni
- Campo di applicazione
- Esclusioni
- Onere della prova
- Scheda tecnica
- Casi specifici: Biomasse destinate ad uso energetico
- Sanzioni

2



3

Condizioni di Sottoprodotto

Qualsiasi sostanza od oggetto che:

- soddisfa **tutte** le **condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
- rispetta i **criteri** stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

ATTENZIONE

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

ecocamere

4



Storia dei Sottoprodotti



NEL PANORAMA EUROPEO

Prima la giurisprudenza europea, poi la Commissione Europea con la DIRETTIVA EUROPEA 98/2008/CE introducono il concetto di sottoprodotto.

In ITALIA

la direttiva 98/2008/CE viene recepita attraverso il D.lgs. 205/2010 all'art. 184-bis, *Anche se già nel D.lgs. 152/06 all'art. 183 lettera n) [definizioni] prima e successivamente con le modifiche introdotte dal Decreto 4/2008 art. 183 lettera q) troviamo traccia di tale concetto.*

Concetto rigido che viene reso più flessibile con il D.lgs. 205/2010.

ecocamere

5



Condizioni di Sottoprodotto



condizioni: **ESAUSTIVE** e **CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta** (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

la qualifica di sottoprodotto dovrà essere acquisita **all'atto della sua generazione, non dopo.**

.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, **l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....

ecocamere

6



Condizioni di Sottoprodotto



a) la sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e **il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.**

Sostanze che si generano in via continuativa e non saltuaria. (NO in modo episodico)

b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso **dello stesso o di un successivo** processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

Effettivamente riutilizzato, senza garanzia di riutilizzo, ma solo con l'intento, si rientra nel rifiuto. Quindi riutilizzo deve essere: certo, obiettivo, univoco, completo

ecocamere

7



Condizioni di Sottoprodotto



c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente **senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**

«Trattamento» -> **operazione di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.**



Art. 183, comma 1, lett. s) D.lgs. 152/2006

Possiamo dedurre che i trattamenti da ricomprendere nella normale pratica industriale siano trattamenti / interventi che non vadano a modificare le caratteristiche merceologiche ed ambientali del residuo, ed ancora, possano essere trattamenti ed interventi posti anche su quanto di vuole sostituire (materia prima).

La Commissione Europea si è espressa con una Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti" nel 2007:

- la catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile: **dopo la produzione, infatti, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc..**
- La stessa Commissione precisa, inoltre, **che alcune operazioni possono essere condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancora da intermediari.**

ecocamere

8



Condizioni di Sottoprodotto



d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Possiamo affermare che:

Il **contenuto di un prodotto** è chiaro, determinato e controllato;

La **composizione di un rifiuto** è molto più incerta, spesso la presenza di sostanze e preparati possono portare a reazioni che non sempre ci sono di immediata conoscenza.

ecocamere

9



Commissione delle Comunità Europee



Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo
del 21/02/2007

Sono linee guida che si pongono come obiettivo quello di fornire:


alle autorità competenti alcuni orientamenti che permettano loro di stabilire, **caso per caso**, se determinati materiali costituiscano rifiuti

agli operatori economici **sul modo** in cui tali decisioni sono adottate

Vuole contribuire ad **armonizzare** l'interpretazione della legislazione in materia di rifiuti nell'Unione Europea

ecocamere

10



11

Sottoprodotto Normativa

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

Un particolare sottoprodotto → **Dpr 13 giugno 2017, n. 120** - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164. (art. 4)

ecocamere

12



OGGETTO

Il Regolamento definisce alcune modalità con le quali si può dimostrare che un residuo, prodotto in un determinato ciclo produttivo, è un sottoprodotto e non un rifiuto, in quanto sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .



Contiene

- 1) alcune regole generali che consentono di dimostrare che il residuo è destinato ad utilizzo certo e diretto, senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e viene gestito correttamente nelle fasi di deposito e di movimentazione.
- 2) alcuni adempimenti di natura formale, quali l'iscrizione da parte del produttore e dell'utilizzatore in un apposito elenco pubblico e la tenuta ed esibizione, a richiesta dell'autorità di controllo, della documentazione prevista dal regolamento stesso.
- 3) riporta nell'allegato 1 l'elencazione di alcuni residui di produzione (biomasse residuali destinate alla produzione energetica) che, nel rispetto delle condizioni indicate dal Regolamento, possono essere qualificati come sottoprodotti. Per ciascuno di questi indica le norme che ne regolamentano l'utilizzo e le operazioni e attività che possono essere considerate normale pratica industriale.

Art.1 DM 264/2016

ecocamere

13



ALLEGATO I [estratto]



Sezione 1

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attività
4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali		
<ul style="list-style-type: none"> • sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti limitatamente al legno non trattato. 		essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, disgregazione fisico-meccanica
<ul style="list-style-type: none"> • sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione. • sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari. 		lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica
<ul style="list-style-type: none"> • sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali. 		lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica

ecocamere

14



FINALITA'



- favorire ed agevolare l'utilizzo** come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri

- assicurare maggiore uniformità** nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto

- supportare gli operatori mediante la definizione di modalità** con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06



Art.1 DM 264/2016

ecocamere

15



DEFINIZIONI



Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti, vanno considerate anche le definizioni contenute nel DM stesso ->

- a) **prodotto**: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;

- b) **residuo di produzione (di seguito "residuo")**: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;

- c) **sottoprodotto**: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06.



Art.2 DM 264/2016

ecocamere

16



AMBITO DI APPLICAZIONE



Il regolamento si rivolge a tutti i **settori produttivi** da cui si originano residui che possono essere qualificati sottoprodotti, quindi **non solo ai settori interessati dalla produzione dei materiali indicati nell'allegato 1.**

Il provvedimento NON si applica:

- ai prodotti
- alle sostanze e materiali esclusi e a tutto quanto è escluso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2016
- ai residui derivanti da attività di consumo

Restano **ferme le disposizioni specifiche** adottate per la gestione di specifiche tipologie di residui, es. le terre e rocce da scavo.



Art.3 DM 264/2016

ecocamere

17

Scopo del decreto



**Circ. MinAmb 30/5/2017
per l'applicazione
del DM 264/2016**

**Paragrafo 2 e 3
Allegato tec. giuridico**

Effetti giuridici

- le modalità di prova **non sono esclusive**
- è lasciata all'operatore la possibilità di scegliere **i mezzi di prova** in autonomia, nonché **la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti con ogni mezzo**, anche mantenendo sistemi e procedure aziendali adottati prima dell'entrata in vigore del decreto
- è escluso che l'utilizzazione degli strumenti disciplinati dal decreto possa in alcun modo essere considerata **condizione necessaria** per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti.

Nessun atto abilitativo potrà mai richiedere l'obbligatoria adesione alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Regolamento.

Come esplicitamente previsto rimane inalterata la possibilità di utilizzare mezzi e modalità di prova diverse da quelli indicati.

Il decreto è **vincolante** dove contiene elementi di chiarimento sull'applicazione delle disposizioni normative vigenti, nonché quando prevede specifiche norme di settore.



ecocamere

18



PRINCIPI GENERALI



I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti

- ✓ **sono valutati ed accertati** alla luce del complesso delle circostanze
- ✓ **devono essere soddisfatti** in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.



Art.1, comma 2 DM 264/2016

La documentazione predisposta a supporto della certezza dell'utilizzo **deve essere conservata per 3 anni e resa disponibile all'autorità di controllo.**



Art.4, comma 4 DM 264/2016

Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati **l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.**



Art.5, comma 1 DM 264/2016

ecocamere

19



CERTEZZA DEL RIUTILIZZO



il Regolamento prevede a **livello generale** che:

- il requisito della certezza dell'utilizzo deve essere **dimostrato dal momento della produzione del residuo, fino al momento del suo impiego**
- a tale scopo il produttore e l'utilizzatore (ciascuno per la propria competenza) devono adottare **regole di natura organizzativa e gestionale (anche per le fasi di deposito e trasporto)** che consentano di identificare in ogni fase il sottoprodotto e di utilizzarlo effettivamente
- qualora, nell'ambito della gestione dei residui sia accertata **l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi**, trova applicazione la normativa in materia di rifiuti. (Art. 5 c. 1)



Art.5 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

ecocamere

20



CERTEZZA DELL'UTILIZZO nello stesso ciclo produttivo o in altro ciclo produttivo



a) se l'utilizzo del residuo avviene **nel medesimo ciclo produttivo** che lo ha originato (Art. 5, comma 2), la **certezza dell'utilizzo** può essere dimostrata attraverso:

- le **modalità organizzative del ciclo di produzione,**
- le **caratteristiche o la documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione,**

attestando in particolare la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.

b) se l'utilizzo del residuo avviene **in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato** (Art. 5, comma 3), è necessario dimostrare che **l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso»** (presupposto introdotto dal Regolamento).

Per la dimostrazione di tale presupposto è possibile avvalersi di:

1) rapporti o impegni contrattuali (Art. 5, comma 4) tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori che riportino le seguenti informazioni:

- **caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo dei sottoprodotti;**
- **condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.**



Art.5 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

ecocamere

21



SCHEDA TECNICA



In mancanza della documentazione contrattuale o insufficienza della stessa la certezza dell'utilizzo può essere dimostrata con la compilazione della **scheda tecnica identificativa del sottoprodotto.**

La scheda riporta le informazioni indicate nel modello riportato **nell'allegato 2** al decreto. deve identificare :

- l'impianto di produzione;
- le caratteristiche del sottoprodotto, comprese quelle relative alla conformità al processo di destinazione e allo specifico impiego cui è destinato (Art. 7 comma 1)
- l'impianto o l'attività di destinazione;
- le modalità di gestione (modalità di raccolta, modalità e tempistiche di deposito e modalità di trasporto fino all'impiego definitivo).

La **scheda tecnica** deve:

- essere **numerata, vidimata e gestita** secondo le modalità fissate dalla **normativa sui registri IVA. La vidimazione**, posta in capo alle CCIAA territorialmente competenti, **verrà effettuata con le stesse modalità adottate per i registri di carico e scarico.**

- deve essere **rielaborata in caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione** del sottoprodotto che comportano variazioni delle informazioni indicate.



Art.5, commi 5,6 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

22



SCHEDA TECNICA



Così come gli altri strumenti indicati dal decreto, **la compilazione della scheda tecnica non è obbligatoria, ma rappresenta un elemento di ausilio sotto il profilo probatorio** per coloro che intendano avvalersi delle procedure previste dal Regolamento.

In particolare:

è esclusa l'ipotesi di un deposito a tempo indeterminato del materiale, il tempo del deposito rappresenta un elemento di notevole importanza nella valutazione.

• Pare opportuno che l'operatore – nei casi in cui organizzi un tempo di deposito del residuo non breve – abbia cura di predisporre ulteriori elementi probatori. A questo fine, potrà utilizzare la scheda tecnica riempiendo adeguatamente il campo «**Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto**», nonché i campi «**Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto**» e «**Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo**».

• Potrebbe verificarsi il caso in cui, **al momento della produzione del residuo, non sia ancora immediatamente noto il soggetto responsabile dell'impiego dello stesso**. In questa circostanza, è consigliato di **indicare con esattezza anche i tempi e le modalità di deposito**, nelle more dell'utilizzo. Dovranno essere inserite le informazioni relative all'attività o al settore di destinazione, considerate le specifiche tecniche del residuo che lo rendono idoneo a determinati utilizzi.



Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

ecocamere

23

SCHEDA TECNICA (resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Numero di riferimento

Data di emissione

Anagrafica del produttore

- Denominazione sociale - CF/P.IVA;
- Indirizzo della sede legale e della sede operativa

Impianto di produzione

- Indirizzo
- Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio
- Descrizione e caratteristiche del processo di produzione
- Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)

Informazioni sul sottoprodotto

- Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione
- Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto

Destinazione del sottoprodotto

- Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo
- Impianto o attività o di destinazione
- Riferimenti di eventuali intermediari

Tempi e modalità di deposito e movimentazione

- Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto
- Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi
- Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo
- Modalità di trasporto

Organizzazione e continuità del sistema di gestione

- Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.

Luogo e data (gg/mm/aaaa)

Sottoscrizione

24



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



In caso di **cessione del sottoprodotto**, **la conformità** a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una **apposita dichiarazione**, sottoscritta in base al modello di cui **all'allegato 2**.

Come la scheda tecnica, tale **dichiarazione deve essere rielaborata** in caso di **modifiche sostanziali** del ciclo produttivo o della destinazione che comportino la necessità di modificare le dichiarazioni rese.

La Circolare, con riferimento alla **dichiarazione di conformità**, **evidenzia** come questa debba essere compilata in caso di cessione del sottoprodotto per assicurare la conformità dello stesso ai requisiti richiesti dalla legge ed alla scheda tecnica, della quale è necessario indicare gli estremi di riferimento.



Art. 7, comma 2 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017

ecocamere

25

Dichiarazione di conformità (resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

- Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto
- Tipologia del sottoprodotto e descrizione
- Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo
- Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto
- Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica

- **Luogo e data (gg/mm/aaaa)**

- **Sottoscrizione**

26



UTILIZZO DIRETTO SENZA TRATTAMENTI DIVERSI DALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE



L'articolo 184-bis, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 152/06 **indica**, tra le condizioni necessarie per la qualifica di un residuo come sottoprodotto, che la sostanza o l'oggetto **possano essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**.

In relazione al verificarsi della condizione di utilizzo diretto, **il decreto chiarisce che:**

a) rientrano nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono **parte integrante del ciclo produttivo del residuo**, anche quelle realizzate allo specifico fine di **rendere** le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o della materia **idonee all'utilizzo specifico** (Art. 6, comma 2);

b) non rientrano nella normale pratica industriale i processi e le operazioni necessarie a rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o della materia idonee all'uso specifico, **se effettuati in cicli produttivi diversi da quello che ha originato il residuo** (Art. 6, comma 1).



Art.6 DM 264/2016

ecocamere

27



UTILIZZO DIRETTO SENZA TRATTAMENTI DIVERSI DALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE



Non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni finalizzate a ridurre la concentrazione di inquinanti, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo.

Al fine della prova della riconducibilità dell'operazione alla normale pratica industriale l'operatore potrebbe dimostrare, **a mero titolo di esempio che:**

- **il trattamento non incide o non fa perdere al materiale la sua identità**, le caratteristiche merceologiche, o la qualità ambientale non determina un mutamento strutturale delle componenti chimico-fisiche della sostanza o una sua trasformazione radicale;
- **il trattamento corrisponde a quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale il materiale viene utilizzato** ed in particolare a quelli effettuati sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire;
- **riempire adeguatamente il campo «Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto»** della scheda tecnica, indicando se il residuo necessita di un trattamento in vista dell'utilizzo, di quale trattamento si discorre e se l'attività di trattamento sia svolta direttamente, o mediante un intermediario, o presso l'utilizzatore.



Art.6 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.4
All. tec.- giuridico

In merito pare utile chiarire che, sebbene riconosciuta la possibilità che il trattamento sia effettuato anche da soggetti intermediari, l'eventualità di passaggi e di operatori lungo la filiera potrebbe rendere maggiormente complicata la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

28



LEGALITA' UTILIZZO



L'articolo 184-bis, richiede che l'ulteriore utilizzo sia legale, ossia che la sostanza o l'oggetto soddisfi, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e che non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Al riguardo, è necessario distinguere:

Caso 1) l'ipotesi in cui vi sia una **normativa di riferimento** che definisce modalità o requisiti di impiego per un determinato utilizzo, dal caso in cui **non vi sia una normativa ad hoc**.

La mancata rispondenza dello stesso ai requisiti richiesti dalla norma o l'aver effettuato un impiego difforme rispetto a quanto previsto, ne determina la qualifica come rifiuto, per mancanza del requisito in analisi.

Caso 2) Non vi siano particolari vincoli normativi fissati per l'utilizzo del materiale, rimane comunque ferma la necessità di dimostrare che l'impiego dello stesso non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Nella scheda tecnica – ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito – sarà opportuno allegare la dimostrazione della rispondenza della destinazione agli standard merceologici ed alle norme tecniche di settore.



Art.7 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.5, All. tec. - giuridico

ecocamere

29



MODALITA' DI GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI



Il Regolamento stabilisce, a livello generale, che il sottoprodotto, fino al suo utilizzo finale, deve essere gestito nel **rispetto delle specifiche norme tecniche**, se disponibili, e delle **regole di buona pratica**.

Nello specifico, per le fasi **di deposito e trasporto**, stabilisce che è necessario:

- a) **separare i sottoprodotti da rifiuti, prodotti o oggetti o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche o destinati a diversi utilizzi;**
- b) **adottare cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale o sanitaria**, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
- c) **adottare cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto**, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
- d) **adottare tempistiche e modalità congrue** in considerazione **delle peculiarità e delle caratteristiche specifiche del sottoprodotto**.



Art.8 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 7, All. tec. - giuridico

ecocamere

30



MODALITA' DI GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI



Le modalità di deposito e movimentazione sono funzionali a dimostrare la continuità del sistema di gestione a supportare la prova della certezza dell'utilizzo.

Il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti.

Il Regolamento, sottolinea l'importanza di garantire la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione.

La scheda tecnica deve indicare il tempo massimo previsto per il deposito, decorso il quale si presume che possano essere pregiudicate le caratteristiche merceologiche o di funzionalità necessarie per l'impiego previsto.

Decorso il tempo massimo di deposito indicato nella scheda tecnica senza che la sostanza o l'oggetto sia stato utilizzato:

- I materiali perdono la qualifica di sottoprodotto e dal giorno successivo alla scadenza del termine massimo dovranno essere gestiti come rifiuti;
- In alternativa sarà necessario compilare una nuova scheda tecnica, nel caso in cui il residuo presenti ancora le caratteristiche per poter essere qualificato come sottoprodotto, eventualmente destinato ad un impiego differente da quello in origine previsto.

Con riferimento alla fase di trasporto, il decreto non contempla documentazione diversa da quella ordinariamente impiegata per il trasporto delle merci.



Art.8 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 7, All. tec. - giuridico

ecocamere

31



RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE E ATTIVITA' DI CONTROLLO



Il Regolamento

- **definisce:**

la **responsabilità del produttore o del cessionario** relativamente alla gestione del sottoprodotto, stabilendo che la stessa è **limitata alle fasi precedenti alla consegna del sottoprodotto** stesso **all'utilizzatore o all'intermediario (Art. 8, comma 4)**.

- **Nel caso in cui l'impiego avvenga direttamente da parte del produttore, questo conserva la responsabilità per tutta la gestione del riutilizzo.**

- **chiarisce** che, ferma restando la normativa in materia di controlli, le Autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, **le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dal decreto (Art. 9)**.



Artt. 8 e 9 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 8, All. tec. - giuridico

ecocamere

32



Dgr Toscana n. 12 del 13 gennaio 2020

Sono **linee guida** che si pongono come **obbiettivo** quello di fornire:

agli **operatori economici** elementi utili di lettura per l'applicazione delle procedure di cui al DM 64/2016 e relativa circolare

sono rivolte al **distretto tessile**, caratterizzato da micro e piccole imprese

con lo scopo di favorire il raggiungimento della **riduzione della produzione dei rifiuti** in linea con i **principi dell'economia circolare** nel rispetto delle normative vigenti

Parte delle stesse linee è l'ALLEGATO 1 che si pone come elenco non esaustivo dei più comuni sottoprodotti tessili, resta comunque una necessaria valutazione CASO PER CASO

Costruiamo un percorso

**Produzione tessuti ...
Industria abbigliamento ...** } (processo di produzione dell'impresa)
*Oltre a produrre i prodotti,
Si ha una produzione di uno scarto come ad esempio scarti tessili ..*



possano essere considerati dei "sottoprodotti" e non dei rifiuti, escludendoli dall'applicabilità di una severa normativa

In quanto detentore: mi disfo, ho l'intenzione, ho l'obbligo di disfarmi? -> **RIFIUTO**

- come tale li gestisco,
- **applico la severa normativa** relativa a questi ultimi

↓
↓
↓
RECUPERO
SMALTIMENTO

Ho un'alternativa?

Posso considerarli dei -> **SOTTOPRODOTTI** ?

- Ottengo effetti positivi per l'ambiente,
- diminuisco la produzione di scarti da recuperare / smaltire e
- di conseguenza l'utilizzo di materie prime vergini.

ALTRI PROCESSI PRODUTTIVI

COME
CON QUALI STRUMENTI
QUALI REGOLE

Costruiamo un percorso



SOTTOPRODOTTI

COME
CON QUALI STRUMENTI
QUALI REGOLE

COME

Il sottoprodotto deve tornare come era all'origine -> una massa fibrosa

CON QUALI STRUMENTI - QUALI REGOLE

Da effettuarsi con una serie di azioni/lavorazioni: lavaggio, asciugatura,, stracciatura, battitura, .., sfilacciatura.

Passaggi che possono essere effettuati sulla base delle esigenze del COMMITTENTE.

Utilizzando documentazione contrattuale e scheda tecnica

Predisponendo un efficace sistema di TRACCIABILITA' che permetta di verificare l'uso certo del sottoprodotto:

cosa e quanto prodotto => dove viene destinato e come si utilizza

ATTRAVERSO CHI

Il COMMITTENTE realizza e coordina tutta la prima fase della filiera fino ad ottenere il materiale da reintrodurre nel ciclo tessile, opera come UTILIZZATORE, risulterà nel contratto e nella documentazione tecnica

-> dovranno garantire la sussistenza delle condizioni presenti nella normativa

Il COMMERCIANTE può essere partecipe ad una mera transazione del materiale tal quale,

-> spostandolo dal produttore ad un successivo utilizzatore, in questo caso si inquadra come

INTERMEDIARIO (anche in questo caso presente sulla scheda tecnica in apposito campo)

ecocamere

35

Esaminando i rifiuti tessili, nella fase di produzione, è possibile riscontrare due aree

RIFIUTI SPECIALI e sulla base del regolamento comunale ASSIMILABILI AGLI URBANI

rifiuti che provengono:

- dalla produzione di filati, tessuti, .. (industria tessile)
- confezionamento di abbigliamento (industria abbigliamento)

valutare compiti ed obblighi:

- Produttore
- Luogo di produzione
- Deposito temporaneo



dal catalogo europeo dei rifiuti -> EER:

0402.... - rifiuti dell'industria tessile

- 09 - rifiuti da materiali composti (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 10 - materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)
- 14 - rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
- 15 - rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
- 16 - tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
- 17 - tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
- 19 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 20 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 21 - rifiuti da fibre tessili grezze
- 22 - rifiuti da fibre tessili lavorate
- 99 - rifiuti non specificati altrimenti

1501.... - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

191208 - fanghi prodotti tessili

rifiuti che provengono:

- dall'ambito domestico

RIFIUTI URBANI

valutare compiti ed obblighi:

- Produttore

ambito nel quale è possibile produrre rifiuti, ma **ATTENZIONE** tutto ciò che in tale ambito viene immesso nei circuiti di beneficenza (mercatini, parrocchie, donazioni, ..) **non è rifiuto, neppure sottoprodotto, ma merce.**

— rifiuti avviati alla raccolta differenziata

— beni, merce con proprio valore economico

cassonetti

porta a porta

dal catalogo europeo dei rifiuti -> EER:

200110 - abbigliamento

200111 - prodotti tessili

Ancora.....

36

Esaminando i rifiuti tessili, **nella fase di avvio alla loro gestione**, è possibile:

**RIFIUTI
SPECIALI**

TRASPORTO
con iscrizione Albo Gestori Ambientali alla categoria idonea
RECUPERO O SMALTIMENTO
con autorizzazione al trattamento

RIFIUTI
- URBANI e
- ASSIMILABILI AGLI URBANI

RACCOLTA
con iscrizione Albo Gestori Ambientali alla categoria 1
TRASPORTO
con iscrizione Albo Gestori Ambientali alla categoria idonea
RECUPERO O SMALTIMENTO
con autorizzazione al trattamento

ecocamere

37

Ecocerved

MUD Telematico

Banca Dati Albo gestori ambientali

Registro F-gas

CircolaRAEE

Banca Dati F-gas

MUD Comuni

EcoCamere

Registro AEE

Elenco Sottoprodotti

MUD Semplificato

EcoDesk

Registro Pile

Albo gestori ambientali

ecocamere

38